

Il Giudice ,
pronunciando fuori udienza nel procedimento
ex art.28 della legge n.300 del 1970 R.G.L.
n.1787/2012 ,

osserva quanto segue :

L'organizzazione sindacale ricorrente
denuncia come antisindacale il fatto che ,
negli stabilimenti di Bologna e Crevalcore ,
la Magneti Marelli non abbia dato corso alla
cessione parziale in favore del sindacato
del credito retributivo , effettuata da
lavoratori iscritti .

Il ricorso è fondato e va accolto .

La Corte di Cassazione ha ritenuta
l'antisindacalità del comportamento aziendale
in tre distinte sentenze (Cass. sezz. un.
N.28629/2005 ; Cass. n.2314/2012 ; Cass.
n.3544/2012) , le quali affrontano
esaustivamente tutte le problematiche di cui
al presente giudizio ed alle quali il
giudicante si richiama , non essendovi motivo
di discostarsene .

Va rilevato che la domanda subordinata di
rimborso delle spese effettuata dalla
convenuta è inammissibile , in quanto avrebbe
dovuto essere proposta in forma di domanda



riconvenzionale , non trattandosi di mera eccezione svolta al fine di paralizzare la domanda avversaria .

Il ricorso viene pertanto accolto .

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in calce .

P.Q.M.

Il Giudice ,

1) Accertata l'antisindacalità del diniego aziendale di dar seguito alla cessione di credito effettuata dagli iscritti alla FIOM , ordina alla s.p.a.. Magneti Marelli di dar seguito a tale cessione , effettuando in favore della FIOM i pagamenti mensili .

2) Ordina alla società convenuta di affiggere la parte dispositiva del presente decreto nelle bacheche aziendali per un periodo di trenta giorni .

3) Condanna la società convenuta alle spese di lite , liquidate in Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari , oltre spese generali , IVA e CPA .

Bologna , 24 luglio 2012

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi 24 LUG. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Massimo Mascagni

IL GIUDICE

D. Liguori Colledara